



Albi Giudici Popolari di Corte di Assise e d'Appello

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge che non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'Albo.

Le iscrizioni vengono aperte ogni due anni (negli anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal **1° aprile fino al 31 luglio**.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
- buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari. Il modulo per la domanda è in distribuzione presso l'ufficio elettorale.

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da €2,58 a €15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di €25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di €51,65 per le prime 50 sedute e di €56,81 per le udienze successive.